



Direttiva tecnica concernente la protezione degli animali per ovini

Manuale di controllo - Protezione degli animali

11 ottobre 2021





Direttiva tecnica

concernente la

protezione degli animali per ovini

del 11 ottobre 2021

Versione 4.2

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) emana la presente direttiva tecnica per la verifica dei requisiti minimi previsti dalla legge sulla base dei seguenti atti normativi:

- Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn)
- Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn)
- Ordinanza dell'USAV del 27 agosto 2008 sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici (OFPAAn)

La presente direttiva tecnica entra in vigore il 1° gennaio 2022.


Indice

Disposizioni generali	4
Punti di controllo	6
1. Formazione	6
2. Misure minime	7
3. Occupazione degli ovili.....	7
4. Pavimenti degli ovili.....	8
5. Settore di riposo	8
6. Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali negli ovili e nelle aree d'uscita	9
7. Illuminazione	9
8. Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca e rumore nell'ovile.....	10
9. Approvvigionamento di acqua	10
10. Foraggio grezzo per agnelli.....	11
11. Detenzione individuale	11
12. Detenzione permanente all'aperto	12
13. Ferimenti e cura degli animali, cura degli unghioni e tosatura incluse	13
14. Interventi sugli animali.....	14
15. Altro	14
Allegato: Misure minime	15
A Stabulazione in gruppo.....	15
B Stabulazione individuale.....	15
C Pavimenti perforati.....	16
D Dimensioni dei ripari in caso di detenzione permanente all'aperto	17

Disposizioni generali

Misure

Le misure delimitano sempre spazi liberi (*luce netta*).



Definizione di «cambiamento di destinazione d'uso»

Realizzazione di un sistema di detenzione in edifici esistenti, realizzazione di un sistema di detenzione per capi di un'altra specie animale o di un'altra categoria della stessa specie oppure realizzazione di un nuovo sistema di detenzione per animali della stessa categoria.

Definizione di «nuova realizzazione»

Le costruzioni nuove o quelle che hanno subito un *cambiamento di destinazione d'uso* e gli edifici che sono stati ricostruiti o ampliati sono considerati *di nuova realizzazione*.

Se nei sistemi di stabulazione vengono effettuati lavori di manutenzione che non si limitano alla sostituzione dei singoli elementi dell'impianto di stabulazione, occorre verificare se il locale è suddivisibile in modo tale che per le poste, i box di riposo, i settori di riposo, le corsie, le poste di foraggiamento e le aree di foraggiamento siano rispettate le dimensioni minime citate per le stalle *di nuova realizzazione*.

L'autorità cantonale può autorizzare deroghe ai requisiti minimi nei casi summenzionati. Essa considera a tal fine l'onere risultante per il detentore di animali e il benessere degli animali.

Determinate disposizioni si applicano esclusivamente a stalle, box ecc. di *nuova realizzazione* dopo il 1° settembre 2008.

Nel manuale di controllo, i differenti requisiti imposti in virtù dei periodi transitori sono indicati mediante apposite caselle di colore grigio.

Classificazione delle lacune, procedura in caso di lacune

Nel caso delle lacune individuate, viene anche registrato il livello di gravità («esigua», «sostanziale» o «grave»):

- Le lacune **esigue** sono lacune che limitano in modo non sostanziale il benessere degli animali. Devono essere eliminate al più presto.
- Le lacune **sostanziali** richiedono misure rapide di eliminazione, ma non limitano in maniera così grave il benessere degli animali né costituiscono una minaccia tale che sia necessario l'intervento immediato del servizio cantonale preposto alla protezione degli animali.
- Le lacune **gravi** di solito rappresentano una grave negligenza o richieste eccessive di adattabilità (dolore, sofferenza). La correzione della lacuna deve essere immediata e avvenire il giorno stesso.

I criteri utilizzati per la suddivisione delle carenze sono, ad esempio, il numero degli animali interessati, genere, entità e durata della carenza, il verificarsi di una reiterazione della carenza e il sussistere di più carenze relative a diversi aspetti della protezione degli animali.

La classificazione del livello di gravità viene effettuata a livello di punto di controllo oppure, in maniera riassuntiva, di categoria animale o di specie animale. Se almeno un punto di controllo è valutato come «grave», anche

la valutazione a livello di categoria animale o di specie animale è considerata «grave». La classificazione della lacuna (esigua, sostanziale, grave) viene effettuata dalla persona addetta al controllo o dal servizio cantonale preposto alla protezione degli animali secondo le direttive dell'autorità cantonale di esecuzione. La valutazione finale è effettuata dal servizio cantonale preposto alla protezione degli animali.

Dopo il controllo, le lacune devono essere rese disponibili in Acontrol entro i termini previsti dall'articolo 8 Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura. Per le lacune sostanziali o gravi, i dati devono essere registrati entro 5 giorni lavorativi dal controllo, per le lacune esigue o in caso di nessuna lacuna entro un mese dal controllo. Inoltre, in caso di gravi lacune, l'organo di controllo informa immediatamente e il giorno stesso il servizio cantonale preposto alla protezione degli animali sulle carenze riscontrate. Il servizio cantonale preposto alla protezione degli animali avvierà immediatamente delle misure (ad es. accertare i fatti sul posto e ordinare la procedura).

L'elenco di esempi nei manuali di controllo sulla protezione degli animali relativi alla suddivisione delle lacune in livelli di gravità non è esaustivo:

Esiste una lacuna **esigua** nella protezione degli animali, ad es.:

- La coda di una femmina riproduttrice è stata accorciata un po' troppo, mentre la coda di tutte le altre pecore è della lunghezza corretta.
- A un controllo al termine del periodo invernale l'ultima tosatura risulta essere stata effettuata 13 mesi prima.

Esiste una lacuna **sostanziale** nella protezione degli animali, ad es.:

- Nella stalla viene misurata un'intensità luminosa pari a soli 10 lux.
- Le pecore hanno a disposizione una lettiera insufficiente o molto sporca.
- Uno o più animali sono eccessivamente imbrattati, questa condizione perdura da molto tempo e non sono state adottate pratiche di cura.

Esiste una lacuna **grave** nella protezione degli animali, ad es.:

- A un controllo svolto nel periodo invernale, si individua una pecora che partorisce al pascolo.
- Uno o più animali sono evidentemente malati (ad es. cattivo stato generale, ventre rigonfio, animale a terra, grave zoppia o animale che cammina appoggiandosi sulle ginocchia) senza che sia stato effettuato un trattamento adeguato.
- Uno o più animali presentano unghioni decisamente troppo lunghi.
- Uno o più animali presentano un forte stato di denutrizione, senza che siano state adottate le necessarie misure.
- Vi sono animali morti. Il loro stato o le circostanze indicano che sono stati gravemente trascurati o hanno sofferto.

Punti di controllo

1. Formazione

Basi legali [art. 31 OPAn](#), [art. 194 OPAn](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando è possibile comprovare che la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento degli animali ha espletato la seguente formazione:

Per le persone registrate dopo il 1° settembre 2008 come gestori di aziende agricole o come detentori di ovini

- ✓ in caso di detenzione di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito: professione agricola¹⁾;
- ✓ nelle regioni di montagna, qualora per l'accudimento degli animali siano necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera: attestato di competenza²⁾;
- ✓ nelle aziende d'estivazione: professione agricola³⁾;
- ✓ in caso di detenzione di oltre 10 ovini (senza contare i cuccioli dipendenti dalla madre) e al massimo 10 unità di bestiame grosso da reddito: attestato di competenza²⁾.

Osservazioni

- 1) Professione agricola come agricoltore, contadino, agronomo o una formazione equivalente in una professione specifica nel settore agricolo. Oppure un'altra professione integrata da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall'acquisizione dell'azienda detentrica di animali o dall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni.
- 2) L'attestato di competenza può essere conseguito con un corso, un periodo di pratica o una conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione.
- 3) Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede una formazione agricola, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al punto 1 delle presenti osservazioni.

Per le persone che al 1° settembre 2008 risultavano già registrate come gestori di aziende agricole o come detentori di ovini

- non occorre recuperare la formazione necessaria (professione agricola, attestato di competenza per la detenzione di un certo numero di animali domestici).

Nota bene

- Le condizioni devono essere verificate se dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali il gestore dell'azienda agricola o il detentore di ovini è cambiato.
-

2. Misure minime

Basi legali [art. 10 cpv. 1 OPAn](#)

Altre basi Informazioni tecniche [7.1 Misure minime per la detenzione di ovini](#)

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ le misure minime degli impianti di stabulazione sono rispettate per tutti gli ovini presenti nell'azienda, conformemente all'allegato Misure minime.
-

Nota bene

- ✓ Il controllo si basa sull'autodichiarazione del responsabile dell'azienda: vanno verificati gli adeguamenti edili delle stalle e degli impianti di stabulazione che toccano le misure minime e sono stati effettuati dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali. Se l'azienda non ha effettuato adeguamenti edili rilevanti, le misure minime vengono controllate solo se nel corso della visita all'azienda si rilevano indizi di carenze (ad. es. sulla base di controlli a campione).
-

3. Occupazione degli ovili

Basi legali [art. 52 cpv. 1 und 2 OPAn](#), [all. 1 tab. 4 OPAn](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ il numero degli animali stabulati non supera quello previsto all'allegato Misure minime.
-

Nota bene —

4. Pavimenti degli ovili

Basi legali [art. 7 cpv. 3 OPAn](#), [art. 34 OPAn](#), [art. 5 OFPAn](#)

Altre basi Informazioni tecniche [7.2 Impiego di pavimenti perforati nella detenzione di ovini](#)

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ i pavimenti degli ovili non sono sdrucchiolevoli;
- ✓ i singoli elementi dei pavimenti grigliati sono piani e posati in modo da essere inamovibili;
- ✓ non sono presenti spigoli vivi né sbavature;
- ✓ se vengono tenuti animali giovani di peso non superiore a 30 kg su un pavimento perforato, il pavimento è ricoperto, sull'intera superficie, da uno strato sufficientemente spesso di lettiera ¹⁾;
- ✓ se vengono tenuti ovini su un pavimento perforato (con fori), il pavimento è ricoperto, sull'intera superficie, da uno strato sufficientemente spesso di lettiera ¹⁾.

Osservazione

1) Per i box e le stalle di nuova realizzazione dopo il 1° settembre 2008.

Nota bene —

5. Settore di riposo

Basi legali [art. 52 cpv. 3 OPAn](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ il settore di riposo è provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata.
-

Nota bene —

6. Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali negli ovili e nelle aree d'uscita

Basi legali [art. 35 OPAn](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ non sono presenti recinzioni o dispositivi elettrici nell'area in cui si trovano gli animali ¹⁾;
- ✓ non sono presenti dispositivi taglienti o acuminati nell'area in cui si trovano gli animali.

Osservazione

- 1) Le aree d'uscita possono essere delimitate con recinzioni elettriche se la superficie è abbastanza grande da permettere agli animali di tenere la dovuta distanza dal recinto e di potersi evitare a vicenda.
-

Nota bene —

7. Illuminazione

Basi legali [art. 33 OPAn](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ nelle ore diurne, l'intensità luminosa nel settore in cui soggiornano gli animali è di almeno 15 lux ^{a)};
Fanno eccezione i settori in cui gli animali si riposano e si ritirano, purché abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato;
- ✓ l'intensità luminosa è ottenuta con la luce naturale del giorno ^{b)};

Nei locali esistenti al 1° settembre 2008 occorre fare uso delle possibilità date o di quelle che possono essere realizzate con spese proporzionate al fine di garantire un'illuminazione naturale sufficiente. Se non è già stato effettuato, gli ovili che non dispongono di luce diurna naturale sufficiente devono essere notificati, per i necessari accertamenti, all'autorità cantonale preposta all'esecuzione della protezione degli animali.

- ✓ nel caso di illuminazione naturale insufficiente, si fa ricorso a una fonte di illuminazione artificiale per almeno 8 ore e al massimo 16 ore al giorno;
Le lampade a raggi ultravioletti non possono sostituire la luce del giorno;
 - ✓ in caso di utilizzo di programmi di illuminazione, non è prevista più di una fase di oscurità nell'arco delle 24 ore.
-

Nota bene

- a) Criterio di valutazione: in presenza di 15 lux, in un giorno mediamente chiaro deve essere possibile compiere il rapporto di controllo all'altezza dell'animale.
- b) Criterio di valutazione: la superficie permeabile alla luce del giorno nelle pareti o nel soffitto deve corrispondere ad almeno un ventesimo della superficie del pavimento.
-

8. Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca e rumore nell'ovile

Basi legali [art. 11 OPAn](#), [art. 12 OPAn](#)

Altre basi Informazioni tecniche [7.4 Valori climatici della stalla e loro misura nella detenzione di ovini](#)

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ non vi sono correnti d'aria;
- ✓ non vi è aria soffocante (con bruciore agli occhi o irritazione alle vie respiratorie);
- ✓ è possibile respirare normalmente ^{a)};
- ✓ nei locali dotati della sola aerazione artificiale vi sono:
 - ✓ un sistema di allarme funzionante oppure
 - ✓ finestre ad apertura automatica (ad es. con interruttore magnetico) oppure
 - ✓ un gruppo elettrogeno d'emergenza;
- ✓ gli ovini non sono esposti a rumore eccessivo ¹⁾ per un lungo periodo.

Osservazione

- 1) *Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.*
-

Nota bene

- a) Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 7.4 «Valori climatici della stalla e loro misura nella detenzione di ovini».
-

9. Approvvigionamento di acqua

Basi legali [art. 4 cpv. 1 OPAn](#), [art. 53 cpv. 1 OPAn](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ gli ovini hanno accesso all'acqua almeno due volte al giorno;
 - ✓ vengono adottati opportuni provvedimenti per coprire il fabbisogno di acqua degli animali qualora la condizione summenzionata non possa essere garantita nella regione d'estivazione.
-

Nota bene —

10. Foraggio grezzo per agnelli

Basi legali [art. 53 cpv. 2 OPAn](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ gli agnelli di età superiore alle due settimane possono accedere liberamente al fieno o ad altro foraggio grezzo adeguato;
 - ✓ la paglia non viene utilizzata come unica forma di foraggio grezzo.
-

Nota bene —

11. Detenzione individuale

Basi legali [art. 52 cpv. 4 OPAn](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ gli ovini tenuti da soli hanno un contatto visivo con animali della stessa specie.
-

Nota bene —

12. Detenzione permanente all'aperto

Basi legali [art. 36 OPAn](#), [art. 54 cpv. 2 OPAn](#), [art. 6](#) e [7 OFPAn](#)

Altre basi Informazioni tecniche [7.3 Protezione da condizioni meteorologiche estreme nella detenzione permanent](#) [Informazioni tecniche e di ovini all'aperto](#)

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ in condizioni meteorologiche estreme ^{a)}, gli animali dispongono di una protezione adeguata, naturale o artificiale, a meno che non vengano messi in stalla;
 - ✓ la protezione offre riparo da umidità, vento e insolazione eccessiva a tutti gli animali contemporaneamente e dispone di un settore di riposo sufficientemente asciutto;
 - ✓ in un rifugio per proteggere da umidità e freddo delle dimensioni di cui all'allegato Misure minime gli animali non vengono foraggiati;
 - ✓ viene messo a disposizione altro foraggio appropriato, qualora la quantità di foraggio del pascolo non sia sufficiente;
Il foraggio somministrato deve soddisfare gli usuali requisiti in materia di qualità e igiene. Se necessario, occorre predisporre opportune attrezzature di foraggiamento (ad es. una mangiatoia coperta);
 - ✓ i pavimenti dei settori in cui gli animali soggiornano in prevalenza non sono fangosi né notevolmente imbrattati di feci o urina;
 - ✓ la salute e il benessere degli animali vengono di norma controllati quotidianamente, in particolare lo stato generale e la comparsa di eventuali ferite, zoppie, diarrea e altri sintomi di malattie. Nella regione d'estivazione, la frequenza dei controlli può essere opportunamente ridotta;
 - ✓ si rinuncia a effettuare il giro di controllo soltanto in circostanze eccezionali e si garantisce la disponibilità di cibo ed acqua per gli animali;
 - ✓ gli animali vengono controllati almeno due volte al giorno se prossimi al parto o in presenza di animali neonati;
 - ✓ durante il periodo di foraggiamento invernale, gli ovini vengono stabulati prima del parto e, nelle prime due settimane successive al parto, hanno sempre accesso a un ricovero;
 - ✓ se nella regione d'estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, si garantisce, mediante appositi provvedimenti, che il bisogno di riposo e protezione degli animali sia soddisfatto.
-

Nota bene

- a) Per condizioni meteorologiche estreme s'intendono periodi caratterizzati da caldo e forte insolazione o da temperature rigide accompagnate da vento e umidità.
-

13. Ferimenti e cura degli animali, cura degli unghioni e tosatura incluse

Basi legali [art. 5 OPAn](#), [art. 54 OPAn](#), [art. 177 OPAn](#), [art. 179 OPAn](#), [art. 30 OFPAn](#)

Altre basi Informazioni tecniche [16.4 Uccisione corretta di bovini, ovini e caprini](#)

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ nessun animale presenta ferite causate dagli impianti di stabulazione;
- ✓ gli animali malati o feriti sono sistemati in modo adeguato;
- ✓ gli animali malati o feriti sono adeguatamente curati e accuditi oppure abbattuti ¹⁾;
- ✓ gli animali non sono eccessivamente imbrattati;
- ✓ lo stato nutrizionale degli animali è buono;
- ✓ la lotta ai parassiti (ad es. somministrazione di vermifughi) viene effettuata a regola d'arte;
- ✓ le corde, le catene, i collari e i dispositivi analoghi sono adattati alla taglia degli animali ^{a)} e non stringono il collo dell'animale in una morsa;
- ✓ si effettua regolarmente una cura adeguata e a regola d'arte degli unghioni, in funzione della loro crescita (non vi è una crescita eccessiva);
- ✓ gli ovini da lana vengono tosati almeno una volta all'anno;
- ✓ gli animali appena tosati vengono protetti da condizioni meteorologiche estreme;
- ✓ le pecore tenute permanentemente all'aperto vengono tosate in un momento in cui lo spessore del vello è adeguato alle condizioni meteorologiche.

Osservazione

- 1) *Gli animali devono essere abbattuti in modo corretto (art. 179 OPAn). La persona che esegue l'uccisione deve essere esperta (art. 177 OPAn). Le prescrizioni rilevanti in materia sono illustrate nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 16.4 «Uccisione corretta di bovini, ovini e caprini».*
-

Nota bene

- a) Criterio di valutazione: tra il collo dell'animale e la catena/il collare deve esservi una distanza pari ad almeno la larghezza del palmo di una mano. La catena/il collare non deve risultare troppo stretta/o. Le catene e i collari troppo stretti sono una tortura per l'animale.
-

14. Interventi sugli animali

Basi legali [art. 4 LPAn](#), [art. 19 OPAn](#), [art. 9 OPAn](#), [art. 32 OPAn](#)

Altre basi Informazioni tecniche [7.5 Prescrizioni legali per la castrazione precoce dei agnelli maschi eseguita dal detentore degli animali](#)

Le condizioni sono soddisfatte quando vengono rispettati i seguenti requisiti:

- ✓ gli interventi che provocano dolore vengono in linea di massima eseguiti sotto anestesia e da persone esperte ¹⁾;
- ✓ i detentori di animali, nel proprio effettivo, castrano gli agnelli nelle prime due settimane di vita a regola d'arte e in conformità alla legge ^{a)};
- ✓ esclusivamente persone esperte eseguono solo il seguente intervento senza anestesia:
 - ✓ l'accorciamento della coda ²⁾ degli agnelli fino al settimo giorno di vita.

Sono vietati:

- ✓ l'utilizzo di anelli elastici e di sostanze corrosive per l'asportazione delle corna o della base delle corna;
- ✓ interventi sul pene dei montoni utilizzati per rilevare i calori.

Osservazioni

- 1) *Per gli interventi eseguiti sotto anestesia sono considerate persone esperte i veterinari nonché i detentori di animali che possiedono un attestato di competenza ai sensi dell'articolo 32 OPAn.*
 - 2) *Per gli interventi senza anestesia ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2 OPAn sono considerate persone esperte le persone che hanno acquisito le conoscenze necessarie e l'esperienza pratica e che effettuano regolarmente tali interventi. Il moncone della coda deve coprire l'ano e la vulva.*
-

Nota bene

- a) Le informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 7.5 «Prescrizioni legali per la castrazione precoce dei agnelli maschi eseguita dal detentore degli animali» illustrano le prescrizioni legali rilevanti in materia di protezione degli animali e legge sugli agenti terapeutici. Una [lista di controllo](#) per la verifica della castrazione precoce a regola d'arte e in conformità alla legge è disponibile all'indirizzo (www.usav.admin.ch).
-

15. Altro

Basi legali [art. 16 OPAn](#)

Altre basi —

Nota bene

- Sotto questo punto di controllo è possibile documentare altre fattispecie rilevanti dal punto di vista della protezione degli animali che non fossero state (sufficientemente) considerate sotto i precedenti punti di controllo (ad es. il mancato rispetto di misure disposte o l'esecuzione di pratiche vietate).
-

Allegato: Misure minime

A Stabulazione in gruppo

Stabulazione in gruppo ¹⁾	Agnelli	Animali giovani	Ovini ²⁾	Arieti e pecore ²⁾ senza agnelli		Pecore ²⁾ con agnelli ³⁾	
	fino a 20 kg	20 - 50 kg	50 - 70 kg	70 - 90 kg	oltre 90 kg	70 - 90 kg	oltre 90 kg
Larghezza della posta di foraggiamento per capo ⁴⁾ , cm	20	30	35	40	50	60	70
Superficie del box per capo, m ²	0,3 ⁵⁾	0,6	1,0	1,2	1,5	1,5 ⁶⁾	1,8 ⁶⁾

Osservazioni

- 1) *Gli ovini non possono essere tenuti legati. Possono essere legati o immobilizzati in altro modo per un breve periodo.*
- 2) *Per le pecore è determinante il peso in condizione di non gravidanza.*
- 3) *Le misure valgono per le pecore con agnelli fino a 20 kg.*
- 4) *La larghezza delle mangiatoie circolari può essere ridotta del 40 per cento.*
- 5) *La superficie del box deve essere di almeno 1 m².*
- 6) *Vale anche per le pecore con agnelli separate momentaneamente dal gruppo.*

B Stabulazione individuale

Stabulazione individuale ¹⁾	Ovini	Arieti e pecore ²⁾ senza agnelli		Pecore ²⁾ con agnelli ³⁾	
	50 - 70 kg	70 - 90 kg	oltre 90 kg	70 - 90 kg	oltre 90 kg
Superficie del box per capo, m ²	2,0	2,0	2,5	2,5	3,0

Osservazioni

- 1) *Gli ovini non possono essere tenuti legati. Possono essere legati o immobilizzati in altro modo per un breve periodo.*
- 2) *Per le pecore è determinante il peso in condizione di non gravidanza.*
- 3) *Le misure valgono per le pecore con agnelli fino a 20 kg.*

C Pavimenti perforati

Per i box di nuova realizzazione dopo il 1° settembre 2008

	Categoria di peso	Distanza massima fra le traverse, mm	Larghezza minima delle traverse, mm
Pavimenti grigliati in calcestruzzo	Ovini oltre 30 kg	20	40
Griglie in plastica	Ovini oltre 30 kg	20	1)


Osservazione

1) La larghezza delle traverse viene stabilita a seconda del prodotto in base alla procedura di verifica e autorizzazione degli impianti di stabulazione fabbricati in serie.


Per i box esistenti al 1° settembre 2008

	Categoria di peso	Distanza massima fra le traverse, mm	Larghezza minima delle traverse, mm
Pavimenti grigliati in calcestruzzo	Tutte le categorie di animali	20	40

Pavimento grigliato in calcestruzzo



Pavimento perforato (con fori)



I pavimenti perforati (con fori) non sono indicati per gli ovini
Essi possono tuttavia essere utilizzati se ricoperti da uno strato di lettiera.

Valutazione dei pavimenti grigliati:

- A) posa piana
- B) posa delle traverse in modo da impedirne lo spostamento
- C) larghezza delle traverse appropriata e costante
- E) spigoli levigati, nessuna sbavatura

D Dimensioni dei ripari in caso di detenzione permanente all'aperto

	Agnelli	Animali giovani	Ovini ¹⁾	Arieti e pecore ¹⁾ senza agnelli		Pecore ¹⁾ con agnelli ²⁾	
	fino a 20 kg	20 - 50 kg	50 - 70 kg	70 - 90 kg	oltre 90 kg	70 - 90 kg	oltre 90 kg
Superficie del box ^{3) 4)} per capo, m ²	0,15	0,3	0,5	0,6	0,75	0,75	0,9

Osservazioni

- 1) Per le pecore è determinante il peso in condizione di non gravidanza.
- 2) Le misure valgono per le pecore con agnelli fino a 20 kg.
- 3) Se nella regione d'estivazione il riparo non dispone della superficie richiesta, in caso di condizioni meteorologiche estreme occorre garantire mediante provvedimenti adeguati che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto.
- 4) Le misure minime valgono solo se il riparo serve come riparo da umidità e freddo. Nel riparo non è permesso foraggiare gli animali.